

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "PARTHENOPE"
**(Testo coordinato con la modifica disposta con DR n. 2 del 11 01 2012 pubblicata
in G.U. il 26 01 2012 n. 21)**

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità ed autonomia dell'Università

- 1) L'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", di seguito denominata <<Università>>, è istituzione pubblica dotata di capacità di diritto pubblico e di diritto privato ed ha per fine lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione critica delle conoscenze umanistiche, scientifiche e tecnologiche.
- 2) L'Università, nella consapevolezza della sua funzione culturale su scala regionale, nazionale e comunitaria partecipa al processo di riequilibrio dell'offerta formativa con l'istituzione di nuove Facoltà e nuovi corsi di studi ritenuti utili ai fini del progresso scientifico, sociale, economico e della diffusione del sapere.
- 3) L'Università, in piena autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, realizza i propri fini attraverso l'attività di ricerca e di insegnamento, promuovendo lo sviluppo delle competenze didattiche e scientifiche dei docenti e la formazione culturale e professionale degli studenti.
- 4) L'Università realizza la propria autonomia secondo le modalità previste dal presente Statuto, nel rispetto dei principi della Costituzione e specificati dalla Legge 9 maggio 1989, n.168, e successive modificazioni ed integrazioni, delle Leggi che fanno espressamente riferimento alle Università nonché dei principi generali dell'ordinamento.
- 5) L'Università favorisce la discussione ed il confronto sui problemi connessi con l'attuazione dei propri fini istituzionali, anche a mezzo di assemblee di Ateneo, garantendo la circolazione delle informazioni all'interno dell'Università stessa nonché la loro diffusione all'esterno.

Art. 2

Principi generali di programmazione ed organizzazione

- 1) L'Università realizza le sue finalità tramite l'applicazione rigorosa di criteri di programmazione, coordinamento e verifica degli obiettivi generali della propria politica culturale e didattica. In coerenza con tali obiettivi e in conformità ai criteri stabiliti provvede alla definizione e attuazione di specifici piani di sviluppo.
- 2) L'Università conforma l'organizzazione e l'attività delle proprie strutture alle esigenze generali di efficienza, efficacia e di individuazione delle competenze e responsabilità di tutto il personale.
- 3) Per la realizzazione dei fini specificati nell'art.1 del presente Statuto, l'Università provvede all'organizzazione, al potenziamento e al coordinamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della libertà di ricerca e di insegnamento

dei singoli docenti e ricercatori e dell'autonomia delle strutture. Allo stesso fine essa promuove la collaborazione con altre Università, con enti pubblici e privati, con associazioni e cooperative studentesche, attraverso l'istituzione di centri e consorzi e la stipula di convenzioni e contratti.

4) Ai sensi dell'art. 59 della L. 23/12/2000 n. 388 e del relativo regolamento di cui al D.P.R. 24/05/2001 n. 254, l'Università degli Studi di Napoli Parthenope può costituire, in qualità di Ente di riferimento, una Fondazione universitaria di diritto privato anche con la partecipazione di Enti, associazioni ed imprese.

5) Tale fondazione è disciplinata da apposito Statuto e relativo atto costitutivo, approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, che ne specificano le finalità, i tipi di attività, i compiti e le strutture. La stessa procedura si applica per eventuali modifiche o integrazioni di tale Statuto.

6) Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione dell'Università individuano i beni la cui gestione potrà essere trasferita alla Fondazione, con esclusione del trasferimento della proprietà, nell'osservanza del criterio di strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono prerogativa dell'Ateneo.

7) I rapporti tra l'Università e la Fondazione sono regolati dalle specifiche convenzioni previste dal comma 3 dell'art. 12 del D.P.R. 254/2001, che debbono essere approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

8) Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione dell'Università verificano l'osservanza delle linee guida biennali dagli stessi definite ai sensi del comma 1, art. 12, del D.P.R. 254/2001 nonché delle specifiche convenzioni di cui al comma precedente e ne verificano annualmente l'attuazione con riferimento al grado di conseguimento degli obiettivi specifici in esse stabiliti.

Art. 3

Ricerca e Didattica

1) L'Università, riconoscendo il ruolo essenziale della ricerca per lo sviluppo della conoscenza, favorisce le iniziative autonomamente proposte dalle strutture dell'Ateneo e dai singoli docenti e ricercatori.

2) L'Università, riconoscendo il ruolo fondamentale della didattica nell'elaborazione e nel trasferimento della conoscenza, opera per assicurare la completezza del processo formativo degli studenti, garantisce l'efficienza delle infrastrutture per la didattica e favorisce l'innovazione delle forme di insegnamento.

3) Nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli docenti, le strutture universitarie didattiche e di ricerca, nell'ambito delle rispettive competenze, organizzano in piena autonomia l'attività d'insegnamento al fine di garantire la coerenza con gli ordinamenti curricolari.

Art. 4

Diritto allo studio

1) L'Università promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e delle vigenti Leggi in materia di diritto agli studi

universitari; in tale ambito organizza le attività di tutorato e di orientamento degli studenti allo scopo di contribuire ad ampliare la platea di quanti accedono agli studi universitari, agevolando una corretta scelta del percorso formativo, e di rendere più proficuo lo studio, nonché di promuovere il rapporto con il mondo professionale già nel corso degli studi per facilitare i successivi accessi professionali.

2) L'Università attua le iniziative necessarie ad assicurare agli studenti una preparazione culturale e scientifica idonea a soddisfare le domande di formazione, anche in relazione alle diverse esigenze della società.

3) L'Università rende effettivo il diritto allo studio predisponendo spazi ed attrezzature adeguati che consentano l'attiva e completa partecipazione all'attività formativa di quanti si trovino in condizioni di disagio o d'impedimento, ricorrendo anche a strutture decentrate, e favorendo anche corsi speciali per studenti lavoratori.

4) Nel rispetto della promozione allo studio, al fine di consentire un più proficuo rapporto tra docenti e studenti, il Senato Accademico, sulla base di una relazione tecnica predisposta dalle strutture didattiche interessate, sentito il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio degli Studenti, può determinare, con provvedimento motivato, nel rispetto della legislazione vigente, il numero massimo delle immatricolazioni ai corsi di studi.

5) Gli studenti contribuiscono al finanziamento dell'Università attraverso il pagamento di tasse e contributi determinati anche in relazione a standard di costi dei servizi didattici.

Art. 5

Rapporti con l'esterno

1) L'Università, nell'ambito delle proprie finalità, sviluppa rapporti con altre istituzioni ed organismi nazionali, stranieri, comunitari e internazionali operanti nel campo della didattica e della ricerca e con enti pubblici e privati.

2) L'Università realizza intese programmatiche con le istituzioni del sistema educativo e della formazione professionale.

3) Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalità pubbliche, didattiche e di ricerca, l'Università può sviluppare attività di consulenza, di formazione professionale e di servizio per utenti pubblici e privati, disciplinate da appositi Regolamenti. In particolare l'Università può partecipare, ai sensi dell'art.6 della Legge 19 novembre 1990, n.341, alla promozione, all'organizzazione e alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio.

TITOLO II ORGANI DELL'UNIVERSITA'

Art. 6

Organi dell'Università

- 1) Sono Organi dell'Università il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Direttori di Dipartimento, il Consiglio degli Studenti, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Nucleo di Valutazione.
- 2) Il Rettore, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione sono Organi di Governo.
- 3) Il Collegio dei Direttori di Dipartimento ed il Consiglio degli Studenti sono Organi consultivi con poteri di proposta.
- 4) Il Collegio dei Revisori dei Conti è Organo di vigilanza e controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Università.
- 5) Il Nucleo di Valutazione è Organo di valutazione della gestione e delle attività istituzionali.

Art. 7 **Rettore**

- 1) Il Rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge.
- 2) Spetta in particolare al Rettore:
 - a) convocare e presiedere il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, coordinandone l'attività e provvedendo all'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
 - b) predisporre, coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dai competenti uffici amministrativi, il bilancio di previsione corredato della specifica relazione, tenuto conto degli orientamenti generali espressi dal Senato Accademico, dell'andamento della gestione in corso e degli orientamenti ufficiali pervenuti dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e presentarlo al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
 - c) presentare al Consiglio di Amministrazione il rendiconto, con apposita relazione, predisposto dal Direttore Amministrativo e dai competenti uffici amministrativi;
 - d) vigilare, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, sul funzionamento e sull'efficienza delle strutture e dei servizi dell'Università, dettando in particolare criteri organizzativi atti a garantire l'individuazione delle relative responsabilità;
 - e) garantire l'autonomia didattica e di ricerca del personale nel rispetto del suo stato giuridico e delle norme relative all'ordinamento universitario e dei principi generali di cui agli artt. 2 e 3 del presente Statuto;
 - f) esercitare l'autorità disciplinare nell'ambito delle competenze previste dalla legge;
 - g) stipulare accordi di cooperazione scientifica e didattica;
 - h) stipulare contratti e convenzioni, ad eccezione di quelli che rientrano nella competenza del Direttore Amministrativo, dei Direttori dei Dipartimenti ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento dell'Università per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - i) presentare al Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca ed eventualmente ad altri Ministri, in applicazione di accordi interministeriali, le relazioni periodiche previste dalla legge;
 - l) emanare lo Statuto ed i Regolamenti e curarne l'inserimento nella raccolta ufficiale dei Regolamenti;
 - m) promuovere e curare le attività previste agli artt. 4 e 5 del presente Statuto nonché, i rapporti con gli Enti per il diritto allo studio universitario, anche per il tramite di propri delegati per le specifiche materie; per lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera il Rettore può

avvalersi - in via diretta o mediante propri delegati - di apposite strutture amministrative istituibili e/o disattivabili con proprio decreto;

n) esercitare ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

3) In caso di necessità ed urgenza il Rettore può assumere i necessari provvedimenti di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.

Il Rettore può avocare a sé atti di competenza del Direttore Amministrativo in caso di inerzia da parte di quest'ultimo, previa diffida, o nei casi di palese violazione di legge o nei casi di particolare gravità in relazione agli interessi fondamentali dell'Università, indicati nel provvedimento di avocazione.

4) Il Rettore nomina un Pro-Rettore scelto tra i professori di ruolo di prima fascia. Il Pro-Rettore sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento.

Il Rettore può delegare a professori di ruolo proprie funzioni. Il Rettore rende noto al Senato Accademico le deleghe conferite.

5) Il Rettore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia e dura in carica quattro anni accademici; la compatibilità con la carica di Rettore del regime d'impegno prescelto dal candidato eletto viene stabilita in riferimento alle disposizioni legislative vigenti.

6) Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni. Ciascuna votazione è valida se vi partecipano la metà più uno degli aventi diritto al voto. Nella quarta votazione viene effettuato il ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella terza votazione.

L'elettorato attivo spetta:

- a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;
- b) ai rappresentanti dei ricercatori nei Consigli di Facoltà e nel Consiglio di Amministrazione;
- c) ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico;
- d) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Amministrazione.

7) Il Corpo elettorale è convocato dal Decano dei professori ordinari. Decano dei professori ordinari è il professore più anziano in ruolo. L'anzianità è determinata dalla data di assegnazione al ruolo dei professori ordinari; a parità di anzianità in ruolo, prevale l'età

8) In caso di cessazione anticipata dal mandato del Rettore, le relative funzioni sono esercitate dal decano del corpo accademico che provvede a convocare il corpo elettorale.

Le elezioni devono essere indette entro trenta giorni dalla cessazione del precedente Rettore e le prime tre votazioni indette nei successivi trenta giorni, la quarta votazione entro i successivi quindici giorni.

9) Nel caso di anticipata cessazione, la nomina del Rettore subentrante ha effetto immediato e in tal caso il quadriennio decorrerà dall'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo a quello nel quale è avvenuta la nomina.

10) Nel caso di raggiungimento del limite di età il Rettore rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

Art. 8

Senato Accademico

1) Il Senato Accademico indica le linee di sviluppo e di programmazione dell'Università. A tal fine esercita tutti i poteri di programmazione, coordinamento e controllo sull'esercizio dell'autonomia dell'Università, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche.

2) Spetta in particolare al Senato Accademico:

- a) elaborare e approvare, sentito il Consiglio di Amministrazione, i piani pluriennali di sviluppo dell'Università, tenendo conto delle indicazioni avanzate dai Consigli di Facoltà e dai Consigli di Dipartimento;
- b) fornire orientamenti generali per la predisposizione del bilancio di previsione e l'utilizzazione delle risorse di personale e finanziarie;
- c) coordinare le iniziative delle strutture didattiche e scientifiche secondo le linee d'indirizzo e di programmazione generale e nel rispetto dell'autonomia didattica e scientifica dei singoli docenti e ricercatori;
- d) definire i criteri per la ripartizione tra i Dipartimenti dei finanziamenti destinati alla ricerca;
- e) deliberare, dopo aver acquisito il parere delle Facoltà, le piante organiche del personale docente e ricercatore in conformità agli ordinamenti didattici ed alle connesse esigenze didattiche, di ricerca e eventuali variazioni;
- f) determinare i criteri per la distribuzione e attribuzione alle Facoltà, coerentemente con le linee di sviluppo dell'Università e con le piante organiche, dei posti di personale docente e ricercatore, fermo restando le assegnazioni operate con i piani di sviluppo;
- g) stabilire annualmente, con provvedimento motivato, nel rispetto delle Leggi vigenti, il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di studi dopo aver sentito il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio degli Studenti ed aver acquisito la relazione tecnica predisposta dalle strutture didattiche interessate;
- h) esprimere parere sulle contribuzioni a carico degli studenti;
- i) stabilire i criteri generali e le modalità di verifica dell'attività del personale docente e ricercatore;
- l) approvare, sentito il Consiglio di Amministrazione, il Regolamento dell'Università recante norme generali sul funzionamento e sull'organizzazione delle strutture didattiche, di ricerca, di servizio;
- m) approvare, su proposta delle strutture didattiche, il Regolamento didattico di Ateneo;
- n) approvare il Regolamento degli studenti tenuto conto delle indicazioni avanzate dal Consiglio degli Studenti e deliberare, per la parte di sua competenza, sui Regolamenti interni approvati dalle strutture didattiche, di ricerca e di servizio;
- o) esprimere parere sul Regolamento dell'Università per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- p) deliberare sulla costituzione, modifica o disattivazione di strutture didattiche e scientifiche, previo parere vincolante del Consiglio di Amministrazione sulla fattibilità dell'iniziativa in ordine agli aspetti finanziari, organizzativi e di personale;
- q) esprimere parere sulle relazioni relative all'attività didattica e scientifica dell'Università;
- r) determinare i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali e internazionali di cooperazione;
- s) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

3) Il Senato Accademico è costituito con Decreto del Rettore ed è composto da:

- a) il Rettore;

- b) il Pro-Rettore;
- c) i Presidi delle Facoltà;
- d) una rappresentanza dei Direttori di Dipartimento in numero non superiore a quello dei Presidi di Facoltà;
- e) una rappresentanza degli studenti in numero pari al 15% del numero complessivo delle componenti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) arrotondato all'unità superiore.

La rappresentanza dei Direttori di Dipartimento è eletta dalla rispettiva categoria. Non si darà luogo alle elezioni qualora il numero dei Direttori di Dipartimento sia pari o inferiore a quello dei Presidi di Facoltà.

I rappresentanti dei Direttori di Dipartimento durano in carica tre anni accademici; nell'ipotesi di decadenza dalla carica di Direttore subentra il primo dei non eletti.

Gli studenti partecipano alle adunanze del Senato Accademico con voto deliberativo sulle materie di competenza del Senato Accademico concernenti la didattica e con voto consultivo sulle altre materie di competenza del Senato stesso.

4) Alle adunanze del Senato Accademico partecipa con voto consultivo il Direttore Amministrativo o in caso di sua assenza e/o impedimento il funzionario più alto in grado, il quale esercita anche funzioni di Segretario.

Art. 9

Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Università, nonché a quella del personale tecnico e amministrativo, fatte salve le attribuzioni affidate espressamente ad altri Organi e strutture dalle Leggi e dal presente Statuto. Le deliberazioni di carattere amministrativo, patrimoniale, economico e finanziario in ordine ad iniziative didattiche e di ricerca potenzialmente incidenti sulle linee di sviluppo dell'Università non possono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione senza la previa acquisizione del parere del Senato Accademico, nonché del parere del Consiglio degli Studenti per quanto di sua competenza.

2) Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione:

- a) approvare il bilancio di previsione;
- b) approvare il rendiconto;
- c) deliberare in ordine alle risorse destinate ai servizi generali e ai Dipartimenti;
- d) deliberare la dotazione organica di personale tecnico ed amministrativo dell'amministrazione centrale e delle altre strutture dell'Università;
- e) attribuire e revocare le funzioni dirigenziali di cui agli artt.35 e 36;
- f) deliberare in ordine alle opere ed alle forniture quando la relativa competenza non sia attribuita ad altri;
- g) deliberare su convenzioni con soggetti pubblici o privati;
- h) approvare, sentito il Senato Accademico, il Regolamento dell'Università per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed i Regolamenti per il personale tecnico-amministrativo;
- i) approvare, sentiti il Senato Accademico ed il Consiglio degli Studenti, i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti;
- l) approvare, sentito il Senato Accademico, il Regolamento sulle attività di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall'Università per conto terzi;
- m) deliberare, in conformità ai criteri previsti dall'art. 8, punto 2, lettera d), la ripartizione dei finanziamenti per la ricerca;

- n) predisporre, in conformità ai criteri formulati dal piano pluriennale di sviluppo, il piano di sviluppo edilizio dell'Università ed approvare i relativi interventi attuativi;
- o) deliberare sui Regolamenti interni approvati dalle strutture didattiche, di ricerca e di servizio;
- p) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

3) Il Consiglio di Amministrazione è costituito con Decreto del Rettore ed è composto da:

- a) il Rettore;
- b) il Pro-Rettore;
- c) il Direttore Amministrativo o in caso di assenza e/o impedimento dal funzionario più alto in grado;
- d) il Coordinatore del Collegio dei Direttori di Dipartimento
- e) quattro professori di ruolo di prima fascia;
- f) tre professori di ruolo di seconda fascia;
- g) due ricercatori;
- h) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
- i) quattro rappresentanti degli studenti;
- l) il Presidente della Regione Campania;
- m) il Presidente della Provincia di Napoli;
- n) il Sindaco del Comune di Napoli;
- o) il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli;
- p) un membro designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- q) un numero massimo di tre rappresentanti di soggetti pubblici o privati che contribuiscono al bilancio universitario con l'erogazione di fondi, non finalizzati, per un importo annuo non inferiore a € 50.000,00, per tutta la durata in carica del Consiglio.

4) I membri di cui alle lettere l), m), n) possono delegare a rappresentarli nelle sedute del Consiglio un assessore.

5) I membri di cui alle lettere l), m), n) o), p), non concorrono alla determinazione del quorum per la sussistenza del numero legale per la validità delle adunanze e, pertanto, l'eventuale mancata designazione o partecipazione di uno o più di loro ai lavori dell'Organo non inficia la validità della costituzione né dell'attività del medesimo.

6) Il Consiglio di Amministrazione è rinnovato ogni tre anni accademici. I membri elettivi del Consiglio non possono svolgere più di due mandati consecutivi.

7) La compatibilità con la carica di Consigliere d'Amministrazione del regime prescelto dai candidati di cui alle lettere e), f) e g) del precedente comma 3 è stabilito con riferimento alle disposizioni legislative vigenti.

8) Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono esercitate dal Direttore Amministrativo.

9) Le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono stabilite da apposito Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 10

Il Consiglio degli Studenti

1) Il Consiglio degli Studenti è l'Organo garante dell'autonoma partecipazione degli studenti all'organizzazione dell'Università.

2) Spetta in particolare al Consiglio degli Studenti:

- a) esprimere pareri sui programmi triennali di sviluppo per quanto riguarda l'organizzazione didattica ed i servizi per gli studenti;
- b) esprimere pareri in merito al Regolamento didattico di Ateneo;
- c) esprimere pareri sulle proposte degli Organi di governo in materia di determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
- d) esprimere pareri e formulare proposte al Senato Accademico relativamente all'organizzazione didattica, compresa l'eventuale attivazione di indagini di verifica, e all'organizzazione di attività integrative e tutorie;
- e) esprimere pareri e formulare proposte su interventi riguardanti l'attuazione del diritto allo studio;
- f) proporre regole ed approvare i programmi esecutivi per lo svolgimento di attività autogestite dagli studenti di cui all'art.51 del presente Statuto;
- g) esprimere il proprio parere su ogni altra proposta riguardante in modo preminente l'interesse degli studenti;
- h) avanzare proposte per la formulazione del Regolamento degli studenti;
- i) designare il rappresentante degli studenti in seno alla commissione di disciplina di cui all'art. 48;
- l) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle Leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

3) I pareri di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente comma sono obbligatori e si considerano acquisiti se non adottati entro venti giorni dalla trasmissione al Consiglio degli Studenti del testo della proposta.

4) Il Consiglio degli Studenti è nominato con Decreto Rettorale, dura in carica due anni ed è composto da quindici membri.

I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico sono membri di diritto; il restante numero di componenti viene eletto proporzionalmente al numero degli studenti iscritti assicurando, comunque, almeno un rappresentante per ciascuna Facoltà.

Le elezioni dei componenti elettivi si svolgono, sulla base del Regolamento Elettorale, separatamente per ciascuna Facoltà.

5) Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni del Consiglio degli Studenti, nelle forme stabilite da apposito Regolamento.

Art.11
Il Collegio dei Revisori dei Conti

1) Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti scelti dal Consiglio di Amministrazione tra Magistrati Amministrativi o Contabili, Funzionari della Ragioneria Generale dello Stato e Funzionari del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché tra esperti e liberi professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

2) I membri effettivi e quelli supplenti sono nominati dal Rettore, che designa anche il Presidente del Collegio.

Essi restano in carica per un triennio.

In caso di rinuncia o di cessazione di un membro effettivo il Rettore provvede senza ritardo all'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono con quelli in carica.

3) I membri supplenti partecipano alle riunioni del Collegio dei revisori dei Conti in sostituzione dei componenti effettivi assenti o temporaneamente impediti.

Art. 12
Regolamenti dell'Università

1) L'Università persegue le sue finalità, nell'esercizio della sua autonomia attraverso l'emanazione del presente Statuto e dei Regolamenti ad Esso strettamente connessi.

2) I Regolamenti dell'Università sono deliberati a maggioranza assoluta dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, ai sensi del presente Statuto.

3) Il Regolamento Generale d'Ateneo, che contiene tutte le norme relative all'organizzazione dell'Università e le modalità di elezione degli Organi, è deliberato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

4) Il Regolamento didattico di Ateneo che disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi attivati è deliberato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio degli Studenti.

5) Il Regolamento dell'Università per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, che disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Università, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, il Regolamento individua anche i centri autonomi di gestione e ne fissa le norme relative.

6) Il Regolamento degli studenti è deliberato dal Senato Accademico sentito il Consiglio degli Studenti.

7) Il Regolamento sulle attività di ricerca consulenza e didattica eseguite dall'Università per conto terzi è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

8) Sia il Senato Accademico, sia il Consiglio di Amministrazione, per gli argomenti di loro competenza, possono proporre ulteriori Regolamenti e richiedere parere all'altro Organo.

9) I Regolamenti d'Ateneo sono emanati con Decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo dell'Università, salvo che non sia diversamente disposto.

Art. 13

Regolamenti delle strutture

1) I Regolamenti delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, individuate nel titolo successivo, sono approvati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti.

2) I Regolamenti sono emanati dal Rettore, previo esame da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze; essi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'albo dell'Università, salvo che non sia diversamente disposto.

3) Entro trenta giorni dalla comunicazione, il Rettore, con atto motivato e su conforme delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, può chiedere alla struttura che lo abbia adottato il riesame del Regolamento.

4) Il Regolamento, se riapprovato dalla struttura interessata a maggioranza assoluta dei componenti, deve essere emanato entro dieci giorni dalla nuova comunicazione, salvo i casi in cui le disposizioni adottate contrastino con norme di Legge o dello Statuto o comportino nuove e maggiori spese a carico del bilancio universitario senza indicazione della relativa copertura finanziaria.

TITOLO III

STRUTTURE DELL'UNIVERSITA'

Art.14

Strutture didattiche e di ricerca

1) L'Università si articola in strutture didattiche e di ricerca e in strutture di servizio.

2) Le strutture didattiche sono:

- a) le Facoltà
- b) le Scuole di specializzazione,
- c) i Corsi di master universitario di I e II livello,
- d) i corsi di dottorato di ricerca.

L'elenco delle Facoltà, dei corsi di laurea, dei corsi di laurea specialistica o magistrale, dei corsi di master universitario di I e II livello, dei corsi delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato di ricerca, è riportato nella tabella A) allegata al presente Statuto e nel Regolamento didattico di Ateneo.

3) Le strutture di ricerca sono i Dipartimenti.

L'elenco dei Dipartimenti è riportato nella tabella B) allegata al presente Statuto e nel Regolamento Generale d'Ateneo.

- 4) L'istituzione di nuovi Dipartimenti e la disattivazione di Dipartimenti avviene con Decreto Rettorale, previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le parti di rispettiva competenza.
- 5) Il numero minimo di docenti e ricercatori per la costituzione ed il mantenimento dei Dipartimenti è di ventuno unità di cui almeno un terzo professori di ruolo.
- 6) La tabella di cui alla lettera A) viene aggiornata in relazione ai corsi di studi attivati.

Art.15
Facoltà

- 1) Le Facoltà sono istituite secondo le disposizioni vigenti; il Regolamento didattico di Ateneo ne riporta l'elenco con i rispettivi Regolamenti.
- 2) Le Facoltà si articolano in corsi di studio secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo. Il medesimo Regolamento, oltre a prevedere la possibilità di delega ai Consigli dei Corsi di Studio, stabilisce quali funzioni debbano essere necessariamente esercitate dai Consigli di Facoltà.
- 3) Spetta in particolare alle Facoltà:
 - a) organizzare e coordinare l'attività didattica dei corsi di studio e le attività culturali che ad esse afferiscono;
 - b) programmare e definire l'utilizzazione delle risorse didattiche sentiti i Consigli dei corsi di studio e, per la parte di loro competenza, dei Dipartimenti interessati;
 - c) formulare i piani pluriennali di sviluppo, sentiti i consigli dei corsi di studio e dei Dipartimenti interessati, ed avanzare le relative richieste di posti;
 - d) provvedere all'utilizzazione dei posti di professore e di ricercatore di ruolo loro assegnati, sentiti i Consigli dei corsi di studio e dei Dipartimenti interessati;
 - e) assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e sovrintendere al buon andamento delle attività didattiche, d'intesa con i Consigli dei corsi di studio allo scopo, tra l'altro, di attuare un'equa ripartizione dei carichi didattici;
 - f) approvare la relazione annuale sull'attività didattica presentata dal Preside di Facoltà, ai sensi del comma 2), lettera b), del successivo art.16;
 - g) verificare il buon andamento delle attività didattiche;
 - h) coordinare le attività di tutorato volte ad orientare ed assistere gli studenti secondo le norme previste dal Regolamento didattico di Ateneo. Le attività di cui al presente punto dovranno essere svolte in armonia con quelle poste in essere dal Rettore o suo delegato in materia di orientamento e tutorato;
 - i) deliberare, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, il Regolamento di Facoltà secondo le procedure del presente Statuto;

- l) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle modifiche del presente Statuto ad esse relative;
 - m) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sui Regolamenti previsti dal presente Statuto ad esse relative;
 - o) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio su quanto previsto alle lettere a), e), m), ed n) dell'art.8, comma 2), e alla lettera i) dell'art.22, comma 2);
 - p) approvare la relazione tecnica predisposta dal Consiglio di coordinamento didattico in merito alla ipotesi di determinazione del numero massimo di iscrizioni ad un corso di laurea e di laurea specialistica o magistrale;
 - q) esercitare ogni altra attribuzione che sia ad esse demandata dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
- 4) Le Facoltà potranno adottare, su deliberazione approvata dal Senato Accademico, propria denominazione.

Art. 16 **Preside di Facoltà**

- 1) Il Preside rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà, ove costituito, e ne attua le deliberazioni.
 - 2) Spetta in particolare al Preside:
 - a) sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo alla Facoltà, esercitando ogni forma di controllo e vigilanza;
 - b) presentare al Consiglio di Facoltà la relazione annuale di cui all'art.15, comma 3), sull'andamento delle attività didattiche sulla base di quanto predisposto dai Consigli dei corsi di studio;
 - c) partecipare alle sedute del Senato Accademico ed esercitare ogni altra attribuzione demandatagli dall'ordinamento universitario, dello Statuto e dai Regolamenti.
 - 3) Il Preside viene eletto, a maggioranza assoluta dei votanti, tra i professori di prima fascia, dal Consiglio di Facoltà ed è nominato con Decreto Rettorale; la compatibilità con la carica di Preside del regime d'impegno prescelto dal candidato eletto viene stabilita in riferimento alle disposizioni legislative vigenti.
 - 4) Il Preside dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile. La carica di Preside é incompatibile con quella di Rettore.
 - 5) Il Preside può nominare tra i professori di ruolo di prima fascia un Vice-Preside, che, in caso di assenza e/o impedimento, lo sostituisce in tutte le funzioni previste dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- Il Preside nomina le Commissioni di esami di profitto e di laurea.

Art. 17
Consiglio di Facoltà

- 1) Il Consiglio di Facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà, da una rappresentanza dei ricercatori universitari e assistenti di ruolo della Facoltà in numero pari ad un quinto dei professori di ruolo, da una rappresentanza degli studenti iscritti in numero non inferiore a due e non superiore a cinque.
- 2) Il numero dei rappresentanti di cui sopra e le modalità di elezione e di partecipazione sono definiti dai Regolamenti di Facoltà, sulla base dei principi indicati dallo Statuto.
- 3) I professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se intervengono alle riunioni.
- 4) Le chiamate, le destinazioni e le modalità di copertura dei posti di ruolo e le altre questioni attinenti alle persone dei docenti di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal Consiglio di Facoltà nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.

Art. 18
Consigli di coordinamento didattico

- 1) I Regolamenti delle singole Facoltà (nel caso di corsi interfacoltà i Regolamenti di ciascuna delle Facoltà interessate) stabiliscono le modalità di coordinamento didattico dei corsi di laurea e di laurea specialistica o magistrale da esse attivati da esercitarsi da parte di un organo collegiale, denominato Consiglio di coordinamento didattico, composto dai docenti che prestano la loro attività didattica per insegnamenti dei corsi secondo quanto specificato al successivo comma 3.
- 2) I consigli di coordinamento didattico possono assumere una diversa configurazione a seconda che assumano la diretta responsabilità:
 - a) di un singolo corso di laurea e/o di laurea specialistica o magistrale;
 - b) di più corsi di laurea riferiti alla medesima classe o a più classi affini;
 - c) di più corsi di laurea specialistica o magistrale riferiti alla medesima classe o a più classi affini;
 - d) di più corsi di laurea e di laurea specialistica o magistrale riferiti a classi affini
- 3) I Consigli di coordinamento didattico sono costituiti dai professori di ruolo e da coloro che svolgono insegnamenti ufficiali afferenti il corso, da una rappresentanza dei ricercatori afferenti al corso pari ad un quinto dei professori di ruolo, da una rappresentanza degli studenti iscritti in numero pari al 15%, con arrotondamento all'unità superiore, del totale dei membri di diritto; e da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, in numero di uno ogni 20 componenti il Consiglio.
- 4) Il Presidente del Consiglio di coordinamento didattico viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia che ne fanno parte a maggioranza assoluta dei votanti in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle convocazioni successive. Il Presidente del Consiglio è nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici.

5) I Consigli di Coordinamento didattico hanno il compito di provvedere all'organizzazione della didattica ed all'approvazione dei piani di studio.

6) I Consigli di Coordinamento didattico formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attività didattiche. Essi svolgono, altresì, tutti gli altri compiti previsti dal Regolamento di Facoltà.

7) I Consigli di Coordinamento didattico possono formulare al Consiglio di Facoltà proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'Università, anche con riguardo alle richieste di personale docente e ricercatore.

I Consigli di Coordinamento didattico possono assumere funzioni deliberative su delega della Facoltà secondo quanto stabilito in ciascun Regolamento di Facoltà.

I professori di ruolo ed i ricercatori, nel caso che i loro insegnamenti afferiscano a più corsi di Laurea e/o di Laurea specialistica o magistrale, devono optare per il Consiglio al quale desiderano partecipare quale membro effettivo. Possono, in ogni caso intervenire ad altro Consiglio con voto consultivo.

Art. 19

Scuole di Specializzazione

1) Le Scuole di Specializzazione sono istituite, in conformità alle disposizioni legislative e comunitarie vigenti, su proposta delle Facoltà o dei Dipartimenti interessati con Decreto del Rettore, in conformità al piano pluriennale di sviluppo dell'Università, su delibera del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione e svolgono la loro attività con autonomia didattica, nei limiti della legislazione vigente e delle disposizioni di cui al presente Statuto.

2) Organi della Scuola di specializzazione sono:

- il Direttore
- il Consiglio della Scuola

3) Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento della Scuola, ne promuove e coordina le attività, presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni.

Il Direttore è eletto fra i professori di ruolo che fanno parte della Scuola, dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile.

In caso di assenza o impedimento del Direttore le funzioni vengono assunte dal Decano della Scuola.

Il Consiglio della Scuola esercita, per quanto di sua competenza, le funzioni di cui alle norme legislative e regolamentari vigenti.

Fanno parte del Consiglio:

- a) i professori, ivi compresi quelli a contratto, ai quali sono affidate attività didattiche nella Scuola;
- b) tre rappresentanti degli specializzandi eletti secondo le modalità indicate nel regolamento generale di ateneo.

Art. 20

Dottorati di ricerca

L'Università istituisce ed organizza i corsi di dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento, nel rispetto della normativa vigente, con il Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 21 **Dipartimenti**

1) I Dipartimenti sono strutture organizzate di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodi, ad essi afferiscono, a domanda, i professori di ruolo e i ricercatori dei settori interessati. Fanno parte del Dipartimento le unità di personale tecnico ed amministrativo ad esso assegnate dal Consiglio di Amministrazione.

2) Spetta in particolare al Dipartimento:

- a) promuovere e coordinare le attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, ove non partecipi a programmi di ricerca comuni;
- b) collaborare con le Facoltà e i corsi di studio all'attività didattica mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali;
- c) promuovere e coordinare direttamente le attività didattiche relative ai dottorati di ricerca;
- d) formulare le richieste dei posti di ruolo docente e ricercatore sulla base di circostanziato piano di sviluppo della ricerca affinché le Facoltà le coordinino con le esigenze didattiche;
- e) proporre alle Facoltà la destinazione dei posti di ruolo ai settori disciplinari e redigere un parere articolato su candidati alla copertura di posti di ruolo presso le Facoltà;
- f) esprimere, nei settori di loro competenza, pareri sull'assegnazione dei compiti didattici da parte delle Facoltà;
- g) esprimere parere obbligatorio su quanto previsto alla lettera l) dell'art.9, comma 2;
- h) svolgere attività di ricerca e di consulenza in base a contratti o convenzioni;
- i) deliberare, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, il Regolamento di Dipartimento secondo le procedure del presente Statuto;
- l) avanzare richieste di spazi, di personale e di risorse finanziarie al Consiglio di Amministrazione che le valuterà tenendo conto dell'attività di ricerca svolta e programmata e dei servizi di supporto alla didattica, nonché delle risorse disponibili coerentemente con le linee di sviluppo approvate;
- m) esercitare ogni altra attribuzione demandatagli dalla Legge.

Art. 22 **Organi del Dipartimento**

1) Sono Organi del Dipartimento:

- a) il Consiglio;
- b) il Direttore;
- c) la Giunta.

2) Il Consiglio è composto da tutti i docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento, da almeno due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e da un rappresentante degli iscritti a ciascun dottorato di ricerca afferente al Dipartimento nonché, limitatamente all'organizzazione dell'attività didattica, all'impiego dei fondi assegnati dal Consiglio di Amministrazione appositamente per la didattica, da una rappresentanza degli studenti dei corsi di laurea e di laurea specialistica individuata dal Regolamento di Dipartimento. Il Segretario Amministrativo ne fa parte di diritto, con voto consultivo e con le funzioni di Segretario.

3) Le modalità di funzionamento del Consiglio e di designazione delle rappresentanze sono contenute nel Regolamento di Dipartimento.

4) Il Direttore è eletto dal Consiglio tra i professori di prima fascia ed è nominato con Decreto Rettorale; la compatibilità con la carica di Direttore del regime d'impegno prescelto dal candidato eletto viene stabilita in riferimento alle disposizioni legislative vigenti, così come la compatibilità con altre cariche e la rieleggibilità. Il Direttore dura in carica tre anni accademici. Le modalità di elezione sono stabilite dal Regolamento Generale d'Ateneo.

5) Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati. Con la collaborazione della Giunta promuove le attività del Dipartimento, vigila sull'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti; tiene i rapporti con gli Organi accademici, esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

6) Il Direttore designa tra i professori di ruolo un Vice-Direttore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento e/o assenza. Il Vice-Direttore è nominato con Decreto Rettorale.

7) La Giunta, oltre a coadiuvare il Direttore, può esercitare a titolo di delega funzioni deliberative secondo quanto disposto dal Consiglio di Dipartimento in conformità alle norme del proprio Regolamento.

8) La Giunta è composta di norma da due professori ordinari, un professore associato, un ricercatore e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletti come stabilito dal Regolamento. Ne fanno parte il Direttore, che la presiede, il vice-direttore ed il Segretario Amministrativo, con voto consultivo e con funzioni di Segretario.

9) La composizione della Giunta, la durata del suo mandato, le modalità di elezione e di funzionamento sono definite dal Regolamento di Dipartimento.

Art. 23

Organizzazione Dipartimentale dell'Università

1) Per garantire le possibilità di sviluppo culturale di specifici settori disciplinari presenti nell'Università e non riconducibili ad altri per affinità di metodi e fini di ricerca, potrà esserne

prevista l'aggregazione, come specifica sezione, ad un Dipartimento già esistente che ne curerà l'amministrazione. In altri casi, ove il numero dei docenti coinvolti sia pari o superiore a quello previsto all'art.14, comma 5, potranno essere istituiti Dipartimenti sulla base di aggregazioni non omogenee ed articolate in più sezioni.

Art. 24

Collegio dei Direttori di Dipartimento

- 1) Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è organo centrale ed è composto dai Direttori di tutti i Dipartimenti costituiti ed attivati nell'ambito dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope".
- 2) Il Collegio dei Direttori di Dipartimento:
 - a) svolge funzioni consultive su argomenti per i quali il Rettore o altri Organi dell'Università intendano acquisire il suo parere;
 - b) avanza proposte ed esprime pareri in merito alle questioni riguardanti i Dipartimenti;
 - c) favorisce la collaborazione fra i Dipartimenti per tutti i temi di competenza, tra cui in particolare quelli riguardanti il coordinamento delle attività di ricerca;
 - d) esercita le altre attribuzioni che sono demandate dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 3) Il Collegio dei Direttori di Dipartimento elegge i propri rappresentanti nel Senato Accademico .
- 4) Il Collegio opera secondo un proprio regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
- 5) Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è presieduto da un Direttore di Dipartimento con funzioni di Coordinatore, eletto nel suo seno, a scrutinio segreto. Il Coordinatore dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile.
- 6) Il Coordinatore del Collegio dei Direttori di Dipartimento è membro di diritto nel Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art.25

Centri Interdipartimentali di Ricerca

- 1) Per attività di ricerca di rilevante impegno, che si esplicino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attività di più Dipartimenti, il Senato Accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati, sentito il Consiglio di Amministrazione, può deliberare la costituzione di Centri Interdipartimentali di ricerca.
- 2) I Dipartimenti che propongono la costituzione di un Centro Interdipartimentale di ricerca debbono garantire le risorse minime di personale, finanziarie e di spazio per l'avvio dell'attività.
- 3) Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Centri Interdipartimentali di ricerca sono definite nel Regolamento Generale d'Ateneo.
- 4) Le norme del presente Statuto relative ai Dipartimenti si applicano, in quanto compatibili, anche ai Centri Interdipartimentali di ricerca.

Art.26
Centri di Servizio

- 1) Per fornire servizi di particolare complessità e di interesse generale e per razionalizzare l'organizzazione del sistema bibliotecario, ovvero per l'attuazione delle competenze del Rettore di cui all'art. 7 lettera m) del presente Statuto, anche se svolti per il tramite di delegati rettorali, il Consiglio di Amministrazione, su proposta delle strutture interessate, sentito il Senato Accademico, può istituire Centri di Servizio d'Ateneo e/o Interdipartimentali.
- 2) Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Centri sono definite dal Regolamento Generale d'Ateneo.
- 3) L'elenco dei centri di Servizio è riportato nella tabella C) allegata al presente Statuto e nel Regolamento Generale d'Ateneo.

TITOLO IV
RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art.27
Criteri Generali

- 1) L'Università, in conformità ai principi generali del presente Statuto, considera come proprio compito lo sviluppo delle relazioni con le altre Università ed istituzioni di cultura e di ricerca nazionali ed internazionali, e favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica.
- 2) L'Università partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con enti ed imprese locali, nazionali ed internazionali; a tal fine può stipulare convenzioni che possono prevedere tra l'altro l'istituzione di borse di studio. Le modalità di partecipazione a collaborazioni di ricerca sono disciplinate da apposito Regolamento.
- 3) L'Università può utilizzare come docenti esterni specialisti e professionisti di alta qualificazione, ai quali affidare per contratto annuale attività didattiche integrative per gli insegnamenti nei corsi di studi a contenuto prevalentemente applicativo tecnologico previsti negli ordinamenti didattici dei corsi di studio e delle scuole di specializzazione. Le modalità di utilizzo ed i criteri di selezione dei docenti esterni sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo.
- 4) I rapporti esterni dell'Università sono disciplinati dal Regolamento Generale d'Ateneo il quale, tenendo conto della necessità che ogni iniziativa sia compatibile con le attività delle strutture coinvolte e con la peculiarità della prestazione universitaria, fissa anche i criteri sulla cui base i predetti rapporti possano essere posti in essere, al fine di garantire la massima trasparenza e conoscibilità.
- 5) L'Università può svolgere, con il proprio personale e le proprie attrezzature e strutture, all'interno ed all'esterno di queste ultime, direttamente o in compartecipazione con soggetti pubblici e privati attività a favore di terzi; in particolare l'Università, compatibilmente con la propria funzione

scientifico-didattica, può eseguire analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze, rendere attività di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione professionale, nonché svolgere, da sola o in compartecipazione, incarichi professionali ad Essa affidati anche a seguito di partecipazione a procedure concorsuali.

6) L'Università può concedere l'utilizzazione di propri locali, attrezzature, strumentazioni, laboratori, a titolo oneroso, sulla base di tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione. L'Università può, altresì, concedere l'utilizzazione a titolo oneroso di strutture congressuali e seminari da Essa allestita.

Art. 28

Collaborazioni Internazionali

L'Università favorisce l'attuazione di programmi di collaborazione con Organismi internazionali, in particolare con l'Unione Europea, e la partecipazione ai programmi di cooperazione del Ministero degli Affari Esteri.

Art. 29

Collaborazioni con Amministrazioni Pubbliche

1) L'Università può concludere accordi con le altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione delle attività istituzionali di interesse comune, fermo restando quanto specificatamente disposto in ordine alle attività di ricerca.

2) L'Università si impegna a collaborare con altre amministrazioni pubbliche, in particolare con la Regione, al fine di rendere effettiva l'attuazione delle Leggi vigenti in materia di diritto allo studio, anche mediante la costituzione di apposite strutture.

3) Gli accordi amministrativi, conclusi in conformità ai criteri generali precedentemente enunciati e disciplinati dall'art.15 della Legge 7 agosto 1990, n.241, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 30

Partecipazione ad Organismi privati

1) L'Università, a mezzo dei centri di cui al successivo articolo 31, può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alla didattica e alla ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

2) La partecipazione di cui al comma precedente, in conformità ai criteri generali di cui all'art.31, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

3) La partecipazione dell'Università deve comunque conformarsi ai seguenti principi:

- a) livello universitario dell'attività svolta attestato da un comitato scientifico;
- b) disponibilità delle risorse finanziarie ed organizzative sufficienti;

- c) destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'Università per finalità istituzionali didattiche e scientifiche, riservandone non meno del 10% al finanziamento della ricerca di base;
 - d) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;
 - e) limitazione del concorso dell'Università, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;
 - f) la quota parte delle risorse annualmente disponibili in conto capitale deve essere contenuta nei limiti predeterminati dal Consiglio di Amministrazione;
 - g) la quota di partecipazione nelle singole società non può superare il 50% del capitale.
- 4) La partecipazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati ai commi 2 e 3 del presente articolato e con oneri a carico del comodatario.
- 5) La licenza a qualsiasi titolo del marchio, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Università, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, da pubblicarsi per estratto nel Bollettino Ufficiale dell'Università. Il corrispettivo della licenza onerosa del marchio, che può essere senz'altro consentita in occasioni di manifestazioni celebrative, costituisce forma autonoma di autofinanziamento di cui all'art.7, comma 1), lettera c), della Legge 9 maggio 1989, n.168.
- 6) Degli Organismi pubblici o privati cui l'Università partecipa, così come dei rappresentanti nominati, è tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del Direttore Amministrativo che ne rende possibile la consultazione a chiunque vi abbia interesse.

Art.31

Altri centri per le collaborazioni con enti pubblici e privati

- 1) Su proposta di una o più strutture didattiche o scientifiche con interessi culturali complementari possono essere costituiti, anche nelle forme associative di diritto privato e con le modalità di cui al precedente articolo, centri per la collaborazione con enti pubblici e privati - che potranno anche entrare a far parte di un parco scientifico e tecnologico - con il compito di promuovere l'utilizzazione delle conoscenze generate dall'attività scientifica, al fine di migliorare le informazioni e le tecnologie a disposizione degli operatori pubblici e privati e di utilizzare attrezzature in dotazione di questi ultimi a fini didattici e di ricerca.
- 2) I centri di cui al precedente comma assicurano la collaborazione con l'esterno nelle seguenti forme:
- a) progettazione e coordinamento di programmi di formazione e di aggiornamento;
 - b) ricerca applicata e diffusione di tecnologie e scambio di conoscenze tecniche;
 - c) prestazioni professionali agli enti associati e a terzi nel rispetto dei doveri istituzionali, della Legge e del presente Statuto.
- 3) Il bilancio dei centri deve documentare l'equilibrio tra costi e ricavi.

Art.32

Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Università

- 1) L'attribuzione del diritto di conseguire il copyright e il brevetto per le invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica, svolta utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dall'Università, è regolata in via generale dalle norme di Legge vigenti.
- 2) In particolare il diritto a conseguire il copyright e il brevetto spetta all'Università salvo riconoscimento agli autori del diritto morale di inventore. All'autore spetta, tuttavia, se richiesto, un compenso commisurato all'importanza economica dell'invenzione.
- 3) I contratti e le convenzioni per attività di ricerca o consulenza svolte per terzi devono prevedere l'attribuzione dei diritti di cotitolarità o di titolarità degli eventuali brevetti ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi che ne scaturissero (licenze di brevetto).

TITOLO V UFFICI ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 33

Organismo di Conciliazione

L'Università può istituire l'Organismo di Conciliazione Parthenope del quale approva lo Statuto. Al fine di garantirne la terzietà funzionale e l'autonomia operativa in ossequio alla normativa di settore, ne riconosce l'autonomia amministrativa contabile, regolamentare ed organizzativa secondo le norme dello Statuto dell'Organismo.

L'Organismo di Conciliazione "Parthenope" ha facoltà di trasformarsi in ente autonomo di diritto privato, previo assenso del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Le modifiche dello statuto dell'Organismo di conciliazione, che si rendano necessarie a seguito dell'evoluzione normativa e che siano dirette a garantirne la funzionalità, nel rispetto delle finalità fissate nell'art.2 dello statuto stesso, non necessitano dell'approvazione degli Organi Collegiali di Governo dell'Ateneo."

Art. 34

Formazione e professionalità

L'Università promuove la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo. A tal fine definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione, l'aggiornamento professionale di tutto il personale tecnico-amministrativo, in attuazione dei quali organizza, direttamente o in collaborazione con altri enti, incontri, corsi di preparazione, perfezionamento, conferenze e seminari.

Art. 35

Direttore Amministrativo

- 1) L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito, su proposta del Rettore, dal Consiglio di Amministrazione, ad un dirigente della stessa Università o di altra sede Universitaria, ovvero di

altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza; l'incarico può essere, altresì, conferito a docenti universitari ed a dirigenti di Enti Pubblici o privati nel rispetto delle norme generali in materia e degli specifici regimi autorizzativi e di compatibilità.

2) La revoca dell'incarico di Direttore Amministrativo è disposta, per gravi irregolarità nell'azione amministrativa, con atto motivato del Consiglio di Amministrazione, previa contestazione all'interessato.

3) Il Direttore Amministrativo è capo degli uffici e dei servizi centrali dell'Università ed esplica, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione, una generale attività di indirizzo, di direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo. Gli altri dirigenti collaborano con il Direttore Amministrativo con compiti di integrazione funzionali per le strutture operanti su ambiti connessi.

4) Il Direttore Amministrativo presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività prevista.

5) Il Direttore Amministrativo esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, in particolare:

- a) cura l'attuazione dei programmi e delle direttive degli Organi di Governo dell'Università, secondo le specifiche linee indicate dagli stessi, individuando, se del caso, attività ed interventi da affidare ai dirigenti con le relative risorse e le opportune indicazioni;
- b) cura l'acquisizione delle entrate di bilancio;
- c) esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli Organi di Governo dell'Università, i poteri di spesa, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fase di spesa, nel rispetto delle norme amministrative-contabili previste dal Regolamento dell'Università per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- d) definisce i limiti del potere di spesa dei dirigenti, dettando direttive sulle procedure e sui procedimenti;
- e) provvede, secondo le indicazioni di massima degli Organi di Governo dell'Università, all'istituzione e all'organizzazione degli uffici e dei servizi centrali amministrativi e tecnici, definendone, tra l'altro, gli orari di servizio e di apertura al pubblico;
- f) procede, in base ai contingenti definiti dagli Organi di Governo dell'Università, all'assegnazione, anche mediante mobilità, del personale agli uffici e alle strutture per la ricerca, per la didattica e di servizio; in particolare, con riferimento alle assegnazioni mediante mobilità di personale tecnico alle strutture per la ricerca, la didattica e di servizio, il Direttore Amministrativo assumerà i relativi provvedimenti tenendo debitamente conto delle esigenze prospettate dai responsabili delle predette strutture;
- g) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti;
- h) indirizza, verifica e controlla l'attività degli altri dirigenti, con poteri sostituitivi nei confronti degli stessi in caso di inerzia o ritardo e responsabilità della propria attività;
- i) nell'ambito della programmazione generale e nel rispetto delle indicazioni date dagli Organi di Governo dell'Università, procede, nel rispetto della normativa vigente, al reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ed adotta tutti gli atti di gestione dello stesso;
- l) esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dell'Università;

- m) aggiudica gli appalti per forniture di beni, servizi e lavori, ad esclusione di quelli di competenza del Consiglio di Amministrazione e delle strutture per la ricerca e per la didattica o per cui sia prevista una scelta discrezionale di ordine tecnico od economico riservata agli Organi di Governo dell'Università;
- n) promuove e resiste, su pronuncia del Consiglio d'Amministrazione, alle liti correlate con gli atti di gestione anche del personale, poste in essere da lui stesso e dagli altri dirigenti. Nomina procuratori e difensori, secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione e propone eventuali transazioni delle liti;
- o) chiede pareri agli Organi di altre Amministrazioni;
- p) fornisce chiarimenti agli Organi di Controllo sugli atti di sua competenza;
- q) fornisce pareri agli Organi di Governo dell'Università;
- r) è responsabile della realizzazione di programmi, attività, interventi e progetti in relazione agli obiettivi di rendimento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Università.

Art. 36 **Dirigenti**

1) Ai singoli settori dell'Amministrazione individuati dal Direttore Amministrativo sentito il Consiglio di Amministrazione, è preposto un dirigente o un titolare di funzioni equiparate. Per il conseguimento degli specifici obiettivi di volta in volta individuati dagli Organi di governo dell'Università sulla base delle necessità della stessa, è facoltà dell'Università, a norma dell'art.19 del D.lgs 29/93 e successive modificazioni, stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti interni o esterni all'Università in possesso delle specifiche qualità professionali.

2) I Dirigenti hanno la responsabilità della gestione del settore e del risultato delle attività degli uffici cui sono preposti, in particolare:

- a) organizzano, d'intesa con il Direttore Amministrativo, le risorse a loro disposizione;
- b) esercitano poteri di spesa nei limiti fissati dal Direttore Amministrativo;
- c) verificano i carichi di lavoro e la produttività degli uffici;
- d) emettono gli atti costituenti manifestazione di conoscenza o di giudizio quali attestazioni, certificazioni, relazioni;
- e) emettono gli atti esecutivi di deliberazioni e provvedimenti;
- f) emanano i provvedimenti amministrativi di autorizzazione, concessione ed analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni da eseguire secondo criteri predeterminati dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o da deliberazioni degli Organi dell'Università.

Art. 37 **Funzioni Dirigenziali**

1) Al Direttore Amministrativo potrà essere riconosciuta la qualifica di dirigente generale nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di esecuzione del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.

2) Al Direttore Amministrativo ed ai Dirigenti é riconosciuta un'indennità di funzione a carico del bilancio dell'Università, annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione in ragione delle disponibilità finanziarie e con le modalità di cui all'art.24 del D.L. 3 febbraio 1993, n.29, e successive modifiche.

3) In sede di partecipazione agli Organi di governo dell'Ateneo, il Direttore Amministrativo o chi lo sostituisce è tenuto ad esprimere e ad inserire in verbale il proprio motivato dissenso nei confronti delle proposte di deliberazione per le quali ritenga sussistere un qualche profilo di illegittimità.

Art. 38 **Responsabilità**

I Dirigenti, nell'ambito dei compiti loro attribuiti o delegati, operano in condizioni di autonomia e responsabilità. Sono direttamente responsabili in termini di efficienza e di correttezza amministrativa dei compiti loro affidati.

Art. 39 **Pianta organica del personale dirigente e tecnico- amministrativo**

1) L'Università, nell'ambito della sua autonomia, adotta la pianta organica di Ateneo del personale dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali con Decreto del Rettore su delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

2) La pianta organica, redatta tenendo conto delle esigenze di rinnovamento delle strutture organizzative dell'Università e sulla base degli effettivi carichi di lavoro, è soggetta a revisione periodica con scadenza almeno triennale secondo le modalità indicate nel comma 1 del presente articolo.

3) Il Consiglio di Amministrazione detta criteri generali per l'attribuzione dei posti all'amministrazione centrale ed alle strutture didattiche, di ricerca e di servizio nelle quali si articola l'Università.

4) Nell'ambito di specifici accordi di collaborazione e delle attività istituzionali universitarie, è possibile consentire per periodi predeterminati e con il consenso degli interessati, l'utilizzazione del proprio personale presso altre istituzioni universitarie. In tal caso l'onere finanziario relativo al trattamento economico, ivi compresi gli emolumenti accessori, di spettanza del personale dovrà essere sostenuto dall'Università presso la quale il personale medesimo presta la sua opera.

Art. 40 **Accesso alle qualifiche di dirigente**

1) L'accesso alle qualifiche di dirigente avviene per concorso, per esami, indetto dall'Università o da più Atenei tra loro collegati, a questo scopo, sulla base di appositi accordi.

2) Al concorso, per esami, possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 dell'art.28 del D.L. 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, provenienti dall'ex carriera direttiva, ovvero in possesso, a seguito di concorso, per esami o per titoli ed esami, di qualifiche funzionali corrispondenti, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nella qualifica. In ambedue i casi è necessario il possesso del diploma di laurea. Possono essere altresì ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, che siano muniti del prescritto titolo di studio. Le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso alle qualifiche dirigenziali saranno oggetto di specifico Regolamento.

3) Il concorso è indetto con Decreto del Rettore pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

4) Il bando indica il termine di presentazione delle domande di ammissione, il numero dei posti da conferire, corrispondenti a quelli vacanti ed a quelli di cui si prevede la vacanza, le materie oggetto delle prove d'esame e le modalità di partecipazione.

5) Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da un colloquio.

6) La prova scritta consiste nella trattazione di un tema attinente ai compiti d'istituto nonché alle attività istituzionali delle università ed alla relativa legislazione; la seconda su argomenti di Diritto Amministrativo.

7) Il colloquio, che ha per oggetto le discipline più direttamente connesse alle funzioni ed ai compiti d'istituto, è finalizzato all'accertamento della maturità professionale nonché alla valutazione del possesso della necessaria attitudine a svolgere le funzioni dirigenziali.

8) La Commissione esaminatrice del concorso è nominata con Decreto del Rettore ed è composta da un Magistrato, Presidente, da un Professore Universitario di ruolo in materie giuridiche e da un Dirigente appartenente ai ruoli universitari.

Art.41

Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all'espletamento di compiti d'ufficio

Nel rispetto di quanto previsto dall'art.44 del testo unico approvato con Regio Decreto 30 ottobre 1933, n.1611, l'Università può assumere a proprio carico le spese di difesa per l'assistenza dei dipendenti nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di responsabilità penale e/o civile per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti d'ufficio. In tal caso, nello stabilire le condizioni, le modalità ed i limiti di tale onere, il Regolamento dovrà comunque prevedere l'obbligo da parte dell'Amministrazione di esigere dal dipendente tutti gli oneri di difesa sostenuti nel caso questi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave.

Art. 42

Comitato per le pari opportunità

Il Consiglio di Amministrazione nomina un comitato per le pari opportunità che opera per l'attuazione nell'Università dei principi fissati dalla vigente legislazione in materia.

Art. 43

Attività culturali e ricreative del personale

L'Università, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie e di mezzi, concorre all'attività autogestita di tutto il proprio personale nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, salvo che non ostino specifiche disposizioni che abbiano per destinatarie le Università.

Art. 44

Nucleo di Valutazione

- 1) Il Nucleo di Valutazione è composto da sette membri dei quali almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.
- 2) Il Nucleo di Valutazione è l'Organo preposto alla attività di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto dello studio; al Nucleo di Valutazione compete anche la verifica, da operarsi anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, del corretto utilizzo delle risorse, della produttività della ricerca e della didattica, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.
- 3) A tal fine il Nucleo di valutazione provvede, tra l'altro, a:
 - a) formulare proposte in ordine all'articolazione dell'Università in centri di costo e/o rendimento ed alla rilevazione costante dell'andamento operativo;
 - b) formulare proposte in ordine all'elaborazione di previsioni economiche relative agli obiettivi che si pone l'Università;
 - c) verificare costantemente l'andamento delle previsioni di cui alla precedente lettera b);
- 4) Il Nucleo di Valutazione risponde direttamente al Rettore. Esso è costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione ed è rinnovato ogni tre anni.

TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 45

Norme di attuazione

Le norme di attuazione del presente Statuto sono demandate al Regolamento generale d'Ateneo e agli altri Regolamenti previsti dallo Statuto.

Art. 46

Indennità

- 1) Compatibilmente con l'apposito stanziamento di bilancio al Rettore, al Pro-Rettore, al Preside di Facoltà, al Presidente del Consiglio di Coordinamento didattico, al Direttore della Scuola di Specializzazione, al Direttore di Dipartimento, ai Responsabili delle Strutture di cui all'art. 26) spetta un'indennità annuale a carico del bilancio dell'Università, determinata dal Consiglio di Amministrazione.
- 2) Ove il medesimo soggetto ricopra contemporaneamente più cariche per le quali a norma del presente Statuto sia prevista la corresponsione di indennità lo stesso dovrà optare fra le suddette indennità non essendo queste tra di loro cumulabili.

Art. 47
Cariche elettive

- 1) Le cariche di Rettore, di Preside di Facoltà, Presidente del Consiglio di Coordinamento didattico, Direttore di Dipartimento o di struttura equiparata sono elettive.
- 2) Nel caso in cui la carica elettiva sia incompatibile con il regime di impegno a tempo definito, per essere eletti i professori di ruolo ed i ricercatori devono aver optato per il regime a tempo pieno od aver presentato anteriormente alla votazione una dichiarazione di opzione in tal senso da far valere in caso di nomina.
- 3) In caso di indisponibilità documentata di professori di ruolo di prima fascia per la carica di Direttore di Dipartimento, il Rettore potrà nominare, con proprio Decreto, su parere conforme del Consiglio di Dipartimento, anche un professore di seconda fascia; la durata dell'incarico sarà annuale.
- 4) Nel caso di indisponibilità documentata di professori di ruolo di prima fascia per la carica di Presidente di Consiglio di Coordinamento didattico la stessa è assunta ad interim dal Preside di Facoltà per la durata di un anno.
- 5) Tutte le cariche elettive relative ai rappresentanti degli studenti hanno durata biennale.

Art. 48
Principi generali sul funzionamento degli Organi Collegiali

- 1) Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quanti abbiano giustificato la propria assenza. Per la validità delle adunanze degli Organi Collegiali è comunque necessario che intervengano almeno nove componenti per il Consiglio d'Amministrazione ed almeno sette per il Senato Accademico.
I componenti di diritto in seno agli Organi Collegiali di Governo dell'Ateneo, qualora conseguano, nei medesimi Organi, anche lo status di Componente elettivo, partecipano agli stessi Organi esclusivamente quali componenti di diritto ai fini della validità delle adunanze dell'organo e delle relative deliberazioni.
- 2) Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti non sia diversamente disposto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 3) Nessuno dei partecipanti alle adunanze può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino parenti ed affini entro il quarto grado.
- 4) I verbali delle adunanze degli Organi sono pubblici.

Art 49
Collegio di disciplina

- 1) Il Collegio di disciplina del personale docente e ricercatore ha il compito di svolgere la fase istruttoria e di formulare al Consiglio di amministrazione il conseguente parere vincolante in

merito ai procedimenti disciplinari avviati dal Rettore in relazione ad ipotesi di illeciti disciplinari per i quali sia prevista una sanzione superiore alla censura.

2) Il Collegio di disciplina è composto da tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori, nominati dal Rettore, previa designazione del Senato accademico, tra professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo in regime di tempo pieno. Nel decreto rettorale di istituzione del Collegio sono indicati anche tre membri supplenti, uno per ogni categoria, i quali subentrano nelle ipotesi di impedimento, astensione e/o ricusazione di un componente effettivo.

3) I componenti del Collegio non possono far parte del Senato Accademico, del Consiglio di amministrazione e del Nucleo di valutazione, essere Direttori di Dipartimento o Presidenti di Scuole interdipartimentali. Durano in carica sei anni e non possono essere riconfermati. La partecipazione al Collegio non dà luogo a corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborso spese.

4). Il membro del Collegio che non partecipa a tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto e il Rettore provvede tempestivamente ad una nuova nomina.

5) Il Presidente è scelto dal Collegio tra i professori di prima fascia in esso presenti. Spetta al Presidente, su richiesta del Rettore, convocare il Collegio e organizzarne i lavori.

6) Il Collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari e nel rispetto del contraddittorio e si articola in tre sezioni, una per categoria, alle quali viene affidato il compito di svolgere l'istruttoria e di redigere la prima formulazione del parere.

Art. 50

Procedimento disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore

1) L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore il quale, entro trenta giorni dalla conoscenza di fatti che realizzino illeciti disciplinari per i quali sia prevista, ai sensi della vigente normativa in materia, l'irrogazione della sanzione della censura, effettua l'istruttoria, dandone notizia all'interessato e fissando un termine per la presentazione da parte di quest'ultimo delle proprie deduzioni, al termine della quale dispone l'archiviazione o l'irrogazione di una censura. In presenza di fattispecie disciplinari per le quali sia prevista, dalla normativa vigente, una sanzione superiore alla censura il Rettore, terminata l'istruttoria, trasmette i relativi atti al Collegio di disciplina, formulando una proposta motivata.

Anche in questo caso, contestualmente all'avvio della fase istruttoria il Rettore informa il docente interessato e fissa un termine per la presentazione, da parte di quest'ultimo, delle deduzioni dinanzi al Collegio di disciplina.

2) Il Collegio di disciplina, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti dal Rettore o dal Senato accademico nei casi previsti dal Codice etico di Ateneo, si riunisce per ascoltare il Rettore o un suo delegato nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, ed entro trenta giorni dalla prima riunione formula un parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare. Il termine è sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio di disciplina ritenga di dover svolgere una ulteriore istruttoria, acquisendo ulteriori atti o documenti. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

3) Tutti i membri del Collegio sono tenuti al segreto d'ufficio.

4) Entro trenta giorni dalla ricezione del parere il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione, conformemente a quanto proposto dal Collegio di disciplina.

5) Il procedimento si estingue qualora il Consiglio di amministrazione non deliberi entro centottanta giorni dalla ricezione del parere del Collegio di disciplina. La decorrenza del termine

è sospesa fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina e del Consiglio di amministrazione nel caso siano in corso le procedure di formazione degli organi stessi.

6) Il procedimento disciplinare deve essere avviato e concluso anche nel caso in cui sia connesso con un procedimento penale. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con l'irrogazione di una sanzione, il Rettore provvede con proprio decreto a dare immediata esecuzione alla relativa delibera. Nell'ipotesi di sentenza di condanna a carico del docente e del ricercatore, il Consiglio di amministrazione si riunisce, entro trenta giorni dal passato in giudicato della sentenza medesima, per valutare la necessità di applicazione delle sanzioni accessorie previste dalla legge

Art.51

Collegio di disciplina degli studenti

1) Il Collegio di disciplina ha il compito di svolgere l'istruttoria e di redigere un parere vincolante nei casi di attivazione, da parte del Rettore, di un procedimento disciplinare nei confronti di uno studente.

2) Il Collegio è composto da un professore di prima fascia, da un professore di seconda fascia e da un ricercatore, scelti dal Collegio di disciplina dei docenti tra i propri componenti e da due studenti, designati dal Consiglio degli studenti.

3) Il Collegio è istituito con Decreto Rettorale e dura in carica due anni. Presiede il Collegio il professore di prima fascia.

4) Il procedimento disciplinare e le sanzioni applicabili sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo

Art. 52

Allegati

Le tabelle allegate al presente Statuto, nelle quali sono riportati gli elenchi delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, hanno valore di documento a carattere puramente ricognitivo e non fanno parte integrante dello Statuto.

Art. 53

Limitazione dell'attività didattica dei professori di ruolo che ricoprono cariche accademiche

Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attività didattica i professori di ruolo che ricoprono la carica di Rettore, Pro-rettore, Preside di Facoltà, Direttore di Dipartimento.

Art. 54

Attività formative autogestite dagli studenti

L'Università concorre alle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia, in attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera c), della Legge 19 novembre 1990, n. 341, e nel rispetto dei principi enunciati all'art. 9 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 55

Gestione impianti sportivi

1) Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 28 giugno 1977, n. 394, e dal relativo Regolamento, la gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attività vengono affidati, mediante convenzione, al Centro Universitario Sportivo sotto il controllo del Comitato per lo Sport Universitario dell'Università.

2) Il Comitato é' composto da:

- a) Il Rettore, o un suo delegato, che assume le funzioni di presidente;
- b) due membri designati dagli Enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale;
- c) due studenti eletti secondo le modalità previste dall'art. 9 del decreto-Legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) il Direttore Amministrativo, o un suo delegato, anche in qualità di Segretario.

3) Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante i fondi stanziati con le Leggi 28 giugno 1977, n. 394, e 3 agosto 1985, n. 429, ed i contributi studenteschi.

Art. 56 **Assistenti e ricercatori**

Tutte le volte in cui il presente Statuto fa riferimento ai ricercatori, tale riferimento deve intendersi esteso agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento.

Art. 57 **Revisione dello Statuto**

1) La revisione dello Statuto può avvenire con cadenza biennale su proposta del Rettore e/o di due terzi del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

2) Le relative deliberazioni sono adottate dal Senato Accademico, integrato con le rappresentanze elettive presenti nel Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, tranne che per le deliberazioni relative a modifiche della composizione degli Organi e dell'elettorato attivo e passivo di tutte le cariche, che devono essere adottate con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti.

Art. 58 **Norme transitorie**

1) Fino allo scadere dell'anno accademico 2006/07 sono componenti del Senato Accademico i Direttori dei Dipartimenti istituiti ed attivati a far data dall'anno accademico 2004/05.

2) Si darà luogo alla disattivazione dei Dipartimenti di cui al precedente comma 1) qualora non conseguano, allo scadere dell'anno accademico 2006/2007, i requisiti numerici minimi di cui al comma 5) del precedente art. 14.

3) I mandati elettivi in organi che modificano la propria composizione cessano alla scadenza naturale.

Art. 59
Norme finali

1) Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni di Legge o da Decreti Rettorali conformi a deliberazioni degli Organi di Governo dell'Università, sino all'entrata in vigore dei Regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad applicarsi, nelle materie ad esse demandate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, in quanto con esso compatibili

2) Le modifiche del presente Statuto, adottate con le procedure e le modalità previste dall'art. 55 dello stesso Statuto, sono trasmesse al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per un parere da esprimersi entro il termine di sessanta giorni, trascorso inutilmente il quale vengono emanate con decreto del Rettore da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale. In caso di osservazioni o di parere negativo del Ministro, le modifiche sono sottoposte a nuova deliberazione del Senato Accademico adottata con le medesime maggioranze e procedure di cui innanzi e quindi emanate con decreto del Rettore da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

Le modifiche dello Statuto entrano in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Non costituiscono modifiche dello Statuto le variazioni degli allegati A) e B) conseguenti all'espletamento delle procedure di cui agli articoli precedenti. Esse sono disposte, entro sessanta giorni dal provvedimento finale, con decreto del Rettore.